



# REGOLAMENTO DI GRUPPO SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

---

---

Edizione **ottobre 2023**

# INDICE

---

REGOLAMENTO DI GRUPPO.....	1
SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	1
INDICE.....	2
Modalità di gestione del documento.....	3
Cronologia delle revisioni .....	3
Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Destinatari e Definizioni .....	4
Art. 3 – Ruoli e responsabilità.....	5
Art. 4 – Atti o fatti che possono costituire violazioni .....	6
Art. 5 – Modalità di segnalazione interna delle violazioni .....	6
Art. 6 – Processo di segnalazione interna delle violazioni.....	7
Art. 7 - Informativa in merito agli sviluppi del Processo .....	8
Art. 8 – Rendicontazione sul Processo.....	9
Art. 9 – Misure di protezione .....	9
Art. 10 – Sistema disciplinare .....	11
Art. 11 Altre modalità di segnalazione (non interne) .....	12
<b>Allegato 1 - Elenco Società in perimetro e normativa di riferimento in ambito Whistleblowing</b>	<b>13</b>

---

## Modalità di gestione del documento

Redatto da:	AUDIT
Verificato da:	TLD ORGAN Compliance Officer
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione del 09.11.2023
Norme abrogate:	-
Riferimenti normativa interni	"Whistleblowing - Manuale operativo RSI - RSS" - "Manuale Sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)"

---

## Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
6	09.11.2023	Adeguamenti al nuovo D.lgs 24 del 10 marzo 2023

---

### Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato e aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 24 del 10 Marzo 2023 e alle Linee Guida Linee "in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il nuovo Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni rientranti nel seguente perimetro oggettivo:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs 24, 10 marzo 2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.Lgs 24, 10 marzo 2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti

che violano le norme in materia di imposta sulle società' o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società';  
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing) è strutturato in maniera tale da:

- garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di quello segnalato e, per le sole segnalazioni aventi ad oggetto violazioni della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo effettuate tramite il canale digitale, l'anonimato del soggetto segnalante;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante da condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti alla segnalazione;
- prevedere canali specifici, autonomi e indipendenti per l'inoltro della segnalazione (dei quali almeno uno con modalità informatiche), che differiscano dalle ordinarie linee di reporting e che garantiscano la riservatezza o l'anonimato dell'identità del segnalante;
- estendere e garantire le misure di protezione anche a soggetti terzi coinvolti.

I contenuti del presente Regolamento sono di responsabilità del **Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A.** (di seguito anche "CA"), sentito il **Comitato Consiliare Rischi e Sostenibilità di Gruppo** (di seguito anche "CCRSG") ed il Collegio Sindacale di Credem (che svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001). Il **Responsabile del Servizio AUDIT di Credem**, con il supporto del **Compliance Officer di Credem**, valuta e sottopone all'esame e all'approvazione degli Organi sopra indicati gli aggiornamenti del presente Regolamento.

È compito del **Responsabile del Servizio AUDIT di Credem** garantire la diffusione del Regolamento e verificarne l'adozione da parte delle singole Società del **Gruppo a perimetro, cui si applica la normativa in materia di Whistleblowing**.

Si rimanda all'Allegato 1 per l'elenco delle Società del Gruppo Credem che rilevano ai fini del presente Regolamento (di seguito anche "Società del Gruppo Credem" o "Società in perimetro").

Tali società recepiscono il Regolamento attraverso apposita delibera del proprio **CA, con il parere favorevole del proprio Collegio Sindacale** (che svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001).

Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, **APF (Audit Processi di Business, Fraud & Analytics) di Credem** ha il compito di redigere, per Credem e le Società in perimetro, un manuale operativo specifico all'interno del quale riportare, tra l'altro:

- i canali e le modalità corrette per l'inoltro della segnalazione;
- le informazioni necessarie e le procedure operative da adottare;
- **la possibilità per il segnalante di effettuare anche segnalazioni esterne o divulgazioni pubbliche;**
- un elenco esemplificativo degli atti o fatti che possono costituire una violazione oggetto di segnalazione.

---

## Art. 2 – Destinatari e Definizioni

Il Decreto Legislativo concernente il Whistleblowing (10 marzo 2023, n. 24) amplia il concetto di segnalante a qualsiasi lavoratore del settore pubblico e privato, indipendentemente dall'inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione e per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro.

I segnalanti possono pertanto essere:

- tutti i dipendenti del Gruppo;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Gruppo (inclusi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed agenti in attività finanziaria);

- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex lavoratori.

Il segnalante sarà pertanto destinatario delle tutele previste dalla disciplina in materia di Whistleblowing non soltanto per segnalazioni che avvengano durante lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, in costanza di rapporto, ma anche qualora la segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai fini del presente Regolamento, si forniscono inoltre le seguenti definizioni:

- Attività bancaria: l'attività disciplinata dall'art. 10 TUB, commi 1, 2 e 3;
- Processo: processo interno di segnalazione delle violazioni;
- Uffici coordinati dal Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni: unità organizzative appartenenti al Servizio Audit di Credem;
- Uffici coordinati dal Responsabile supplementare del sistema interno di segnalazione delle violazioni: unità organizzative appartenenti alla Funzione Compliance di Credem.

---

### **Art. 3 – Ruoli e responsabilità**

Si illustrano di seguito i ruoli e le responsabilità assegnati con riferimento al Processo:

- **Responsabile del sistema interno di segnalazione** (di seguito anche "**RSI**"): tale ruolo è assegnato al **Responsabile del Servizio AUDIT**, *pro tempore*, di Credem, che è incaricato di assicurare il corretto svolgimento del Processo e di riferire direttamente e senza indugio agli Organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove ritenute rilevanti (cfr. art. 6). L'**RSI** è altresì tenuto a redigere annualmente una relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione (cfr. art. 8);
- **Responsabile supplementare del sistema interno di segnalazione** (di seguito anche "**RSS**"): tale ruolo è assegnato al **Compliance Officer**, *pro tempore*, di Credem e si attiva in tutti quei casi in cui:
  - la segnalazione riguarda direttamente l'**RSI** o le risorse che operano all'interno degli uffici dallo stesso coordinati;
  - l'**RSI** o le risorse che operano all'interno degli uffici dallo stesso coordinati abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità o l'indipendenza del giudizio.

All'**RSS**, limitatamente alle segnalazioni di propria competenza, sono attribuite le medesime responsabilità dell'**RSI**, fermo restando che la relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione è in ogni caso di competenza dell'**RSI** (cfr. art. 8);

- **Team coordinati dall'**RSI/RSS****: sono incaricati di supportare lo stesso, per le attività di competenza, nelle fasi operative del Processo, in particolare relative a "ricezione della segnalazione e riscontro", "verifica di ricevibilità della segnalazione e analisi della stessa" (cfr. successivo art. 6);
- **Team Persone (TMP) e Legal Wealth & Finance (LWF) di Credem**: hanno il compito di valutare l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori rispettivamente nei confronti del personale dipendente (**PEOPLE**) e degli agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (**LWF**) (cfr. art. 10).

L'**RSI** (ovvero l'**RSS**), nonché tutti i soggetti coinvolti negli uffici coordinati dallo stesso nelle fasi operative del Processo, non partecipano all'adozione dei provvedimenti decisionali (che rimangono di competenza dei preposti Organi Aziendali) ed hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità e riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del soggetto segnalante, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia

di tutela dei dati personali. Viene inoltre garantita la tutela da eventuali condotte ritorsive di contenuto professionale, contrattuale od organizzativo e da qualsiasi azione od omissione che possa realizzare una forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione diretta o indiretta a suo carico per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Le misure di protezione vengono inoltre estese anche ai soggetti terzi coinvolti.

---

#### **Art. 4 – Atti o fatti che possono costituire violazioni**

Gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del presente Regolamento riguardano comportamenti, atti ed omissioni di cui il segnalante o il denunciante siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che costituiscono potenzialmente una violazione delle norme indicate nel D.Lgs 24/2023 e relativi allegati di seguito riportate a titolo esemplificativo:

- Disciplina dell'attività bancaria (tutto ciò che afferisce alla raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, a carattere d'impresa, ogni altra attività finanziaria, secondo la propria disciplina, nonché attività connesse o strumentali) (TUB);
- Disciplina dell'attività svolta in qualità di soggetti abilitati (TUF);
- Disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007);
- Disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti e MOG (D. Lgs. 231/2001);
- Disciplina del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005);
- Disciplina in materia di concorrenza tra imprese (L. n. 287/1990 e artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
- Disciplina in materia di tutela ambientale;
- Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Premettendo che non è possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del presente Regolamento, i Manuali Operativi redatti per ciascuna Società riportano alcune casistiche a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

---

#### **Art. 5 – Modalità di segnalazione interna delle violazioni**

Fatto salvo l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di quello segnalato, con estensione delle misure di protezione anche a soggetti terzi coinvolti, la nuova disciplina del sistema interno di segnalazione delle violazioni prevede un'estensione dei soggetti che possono effettuare una segnalazione.

La segnalazione delle violazioni, potrà pertanto essere effettuata da:

- tutti i dipendenti del Gruppo;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Gruppo;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex lavoratori.

Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite modalità scritte o modalità orali, dettagliatamente descritte in appositi Manuali Operativi redatti rispettivamente per Credem e ciascuna Società del Gruppo.

La segnalazione di condotte illecite dovrà essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza **nel proprio contesto lavorativo**. Dovrà contenere - ai fini della sua ammissibilità - almeno le seguenti informazioni:

- 1) l'indicazione del/i soggetto/i segnalato/i **(se trattasi di segnalazione non su tematiche antiriciclaggio o antiterrorismo)**;
- 2) la descrizione degli atti o fatti osservati e ritenuti potenzialmente in violazione delle norme di cui all'art. 4 **comprensiva delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto**;
- 3) **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- 4) la dichiarazione circa la sussistenza o meno, in capo al segnalante, di un interesse privato collegato alla segnalazione.

Tali contenuti sono meglio dettagliati nei Manuali Operativi redatti per ciascuna Società.

---

## **Art. 6 – Processo di segnalazione interna delle violazioni**

L'**RSI** (ovvero l'**RSS**) è responsabile di tutte le fasi operative del Processo di seguito indicate e si avvale, nello svolgimento dello stesso, del supporto degli uffici dal medesimo coordinati.

Il Processo è articolato nelle seguenti fasi:

### **Fase 1 – Invio/Ricezione della segnalazione**

**Il soggetto, che nell'ambito del contesto lavorativo, osservi o venga a conoscenza di** fatti o atti ritenuti potenzialmente in violazione delle norme di cui all'art. 4, effettua una segnalazione secondo le modalità previste da apposito Manuale Operativo, in conformità all'art. 5 del presente Regolamento.

L'**RSI** (ovvero l'**RSS**) **rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa**. L'**RSI** (ovvero l'**RSS**) verifica la registrazione degli elementi essenziali della segnalazione ricevuta - o ne cura l'annotazione in caso di segnalazione cartacea o elettronica - nel "Registro elettronico delle segnalazioni interne" (di seguito, Registro), aggiornandone successivamente lo stato di avanzamento del Processo ed il relativo esito. Le segnalazioni ricevute dall'**RSI** e dall'**RSS** sono censite in distinti **Registri e accessibili solo agli stessi**.

**N.B.:** Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'**RSI** o l'**RSS**, e laddove il segnalante dichiari espressamente di volere beneficiare delle tutele Whistleblowing, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione viene considerata "segnalazione Whistleblowing" e va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

E' previsto che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Quest'ultimo, ove il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, è tenuto alla trasmissione al soggetto competente, entro 7 giorni, come sopra indicato.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di Whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (es: dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di Whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

### **Fase 2 – Verifica di ricevibilità della segnalazione e analisi della stessa**

L'**RSI** (ovvero l'**RSS**), **anche** avvalendosi degli uffici dallo stesso coordinati, procede ad una prima verifica di ricevibilità della segnalazione, in ordine sia alla correttezza e completezza formale della stessa (cfr. art. 5), sia all'inerenza degli atti o fatti segnalati rispetto alle norme rientranti nel perimetro di rilevanza (cfr. art. 4).

Durante tale fase l'**RSI** (ovvero l'**RSS**) ha la facoltà di **interloquire con il segnalante, richiedendogli, se necessario,** ulteriori informazioni **ed integrazioni**.

In caso di irricevibilità della segnalazione, viene data sollecita comunicazione al soggetto segnalante.

In caso di ricevibilità si procede, invece, con l'analisi della segnalazione ricevuta da parte dell'**RSI** (ovvero dell'**RSS**) coadiuvato dagli uffici da esso coordinati.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione (**RSI** o **RSS**) può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre Unità organizzative, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Le attività di analisi della segnalazione devono essere accurate ed avere una durata ragionevole e anche commisurata alla gravità del fatto segnalato

Tutte le relazioni prodotte saranno classificate come "riservate" e trattate, pertanto, con livello massimo di riservatezza.

### **Fase 3 – Comunicazione agli organi aziendali e funzioni competenti**

Laddove ricorrano situazioni di particolare gravità, l'**RSI** (o l'**RSS**) informa tempestivamente, oltre al **Collegio Sindacale**, il **Consiglio di Amministrazione** oppure, ove presente, il **Comitato Esecutivo**, ai quali è demandata la valutazione circa gli eventuali provvedimenti da intraprendere (es. segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie, definizione di eventuali azioni di prevenzione/mitigazione, ecc.).

L'**RSI** (o l'**RSS**) informa, comunque, ciascuno per gli ambiti di propria competenza:

- il **Collegio Sindacale** con riferimento alle segnalazioni di violazioni della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti e MOG (D.Lgs. n. 231/01);
- il **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio** con riferimento alle segnalazioni di violazioni della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007).

L'**RSI** informa, inoltre, il **Compliance Officer**, in qualità di Responsabile Market Abuse, con riferimento alle segnalazioni di violazioni della disciplina in materia di contrasto agli abusi di mercato e, in qualità di Responsabile del programma di compliance Antitrust, con riferimento alle segnalazioni di violazione della disciplina in materia di concorrenza tra imprese (L. n. 287/1990 e artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

L'**RSI** (o l'**RSS**) può richiedere in qualsiasi momento, anche prima di completare l'analisi della segnalazione ricevuta, l'avvio di azioni tese ad interrompere o evitare il verificarsi del fatto/atto segnalato. In tale ambito, qualora le segnalazioni presentino elementi di fondatezza, l'**RSI** (o l'**RSS**) informa, per quanto di competenza, le unità organizzative **TMP e/o LWF di Credem** per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del personale dipendente e degli agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Si rimanda a tal fine al successivo art. 10 del presente Regolamento.

Le segnalazioni che al termine dell'attività di analisi dovessero essere ritenute infondate saranno archiviate comunicandone gli esiti al segnalante, fatto salvo il caso di segnalazione connotata da dolo o colpa grave per il quale si rimanda al successivo art. 10 del presente Regolamento.

---

## **Art. 7 - Informativa in merito agli sviluppi del Processo**

Oltre a quanto previsto nelle fasi 1 e 2 del Processo (riscontro dell'avvenuta ricezione della segnalazione, eventuale comunicazione di irricevibilità), il soggetto **segnalante** viene informato in merito alla conclusione del Processo stesso.

L'**RSI** (o l'**RSS**) forniscono riscontro in merito alla conclusione/sviluppi del processo della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 (Misure di protezione per il segnalante), il **segnalato**, qualora la segnalazione nei suoi riguardi risulti fondata, viene informato al termine della fase di analisi;

laddove esigenze di verifica della fondatezza della segnalazione lo rendano necessario, il segnalato può essere informato circa gli sviluppi del Processo anche durante la fase di analisi.

---

## Art. 8 – Rendicontazione sul Processo

L'**RSI** con frequenza annuale redige, per ciascuna delle Società incluse nel perimetro di applicazione del presente Regolamento, una **relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione**, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La relazione relativa a Credem contiene anche una sezione destinata a recepire sinteticamente le informazioni relative alle Società del Gruppo.

Tali relazioni sono presentate al **CCRSG** e, per quanto di rispettiva competenza, al **Consiglio di Amministrazione** e al **Collegio Sindacale** delle Società incluse nel perimetro di applicazione del presente Regolamento.

Ciascuna relazione dovrà contemplare almeno le seguenti informazioni:

- evidenze numeriche delle segnalazioni ricevute con l'indicazione di quelle:
  - rigettate per inammissibilità formale;
  - concluse senza riscontro di violazioni alle discipline di cui all'art. 4;
  - concluse con riscontro di violazioni alle discipline di cui all'art. 4;
- sintesi dei provvedimenti assunti a seguito delle segnalazioni pervenute;
- iniziative di sensibilizzazione attivate nei confronti del Personale in relazione all'utilizzo del sistema interno di segnalazione.

Ai fini della predisposizione di tali relazioni, l'**RSS** con riferimento alle segnalazioni direttamente ricevute, è tenuto a fornire all'**RSI** le informazioni aggregate in merito alle risultanze dell'attività svolta al fine della predisposizione della relazione di cui al comma precedente.

Le relazioni predisposte dall'**RSI**, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione delle singole Società, sono messe a disposizione del Personale, anche mediante pubblicazione sulla intranet aziendale **se disponibile**.

Le attività svolte relativamente al processo Whistleblowing, modalità di segnalazione e numeriche delle segnalazioni ricevute per l'anno di riferimento sono messe a disposizione anche all'interno della Dichiarazione non Finanziaria di Gruppo.

All'interno del sito istituzionale di Credem e delle Società del Gruppo a perimetro è presente una sezione dedicata al Whistleblowing contenente le informazioni circa i soggetti segnalanti, le condotte che possono essere segnalate e le possibili modalità di segnalazione interna ed esterna.

---

## Art. 9 – Misure di protezione

La procedura di segnalazione delle violazioni garantisce **la riservatezza e la protezione dei dati personali** del soggetto segnalante e del soggetto segnalato secondo i principi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria. La procedura di segnalazione di violazioni della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007) mediante l'utilizzo della piattaforma digitale garantisce l'anonimato del segnalante ed altresì **la riservatezza e la protezione dei dati personali** del soggetto segnalato.

### **Protezione da eventuali condotte ritorsive o discriminatorie**

La Società tutela il soggetto segnalante da atti o provvedimenti aziendali di contenuto professionale, contrattuale o organizzativo (ad esempio che riguardino il trasferimento ad altra sede di lavoro, il mutamento di mansioni, l'applicazione di sanzioni disciplinari, l'esclusione da sistemi premianti) ed in genere da qualsiasi azione od omissione che possa realizzare una forma di ritorsione, penalizzazione o

discriminazione diretta o indiretta a suo carico per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Tali tutele vengono applicate anche a soggetti terzi coinvolti.

In particolare il D.Lgs. 24 del 10 Marzo 2023 estende le misure di protezione previste per il segnalante anche ai seguenti soggetti:

a) ai facilitatori; [ h) «*facilitatore*»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata].

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il soggetto che ritiene di aver subito un provvedimento o comportamento del tipo sopra descritto per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione deve darne immediata e circostanziata comunicazione all'**RSI** (ovvero all'**RSS**), che valuterà il coinvolgimento dell'ufficio **TMP e/o LWF di Credem**, per gli approfondimenti ritenuti necessari e informerà, laddove ricorrano situazioni di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della relativa Società. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'Organizzazione Sindacale indicata dal medesimo.

Ciascuna Società, qualora venga a conoscenza di minacce, ritorsioni o altri atti illeciti posti in essere a carico del soggetto segnalante, o di soggetti terzi coinvolti, dai superiori gerarchici, da altro personale o da terzi esterni alla Società in conseguenza della segnalazione effettuata, valuterà l'adozione di tutte le possibili azioni organizzative, gestionali e legali a tutela del soggetto segnalante e di soggetti terzi coinvolti, compatibilmente con le disposizioni di legge e di contratto collettivo tempo per tempo vigenti per il personale dipendente e le specifiche clausole contrattuali per gli agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

### **Protezione dei dati personali**

Tutti i soggetti coinvolti nel Processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza e confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante

L'uso illegale dei dati appresi nel corso del processo potrà comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso.

**L'identità del segnalante potrà essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.** Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

Con particolare riferimento al canale digitale, l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing del Gruppo CREDEM **tramite strumenti di crittografia**, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e, nel caso di segnalazioni inerenti a violazioni delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, l'anonimato del segnalante. **La crittografia è una misura adeguata a dare attuazione al principio di integrità e riservatezza, garantendo la tutela dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, sia nella fase di trasmissione che di conservazione.**

**Decorso il termine di 5 anni dalla data dell'esito finale della procedura, la segnalazione viene cancellata.**

**Nel rispetto del principio di minimizzazione i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.**

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni comporta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati in ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa. Per tali motivi, al fine di accertare che siano state adottate le necessarie misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, il modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni è oggetto di una valutazione d'impatto periodicamente riesaminata e aggiornata.

Ciascuna Società, istruisce adeguatamente le persone autorizzate al trattamento che siano competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni e fornire, ai possibili interessati (segnalanti, segnalati, persone interessate alla segnalazione, facilitatori ecc...), un'informativa specifica sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione dei documenti informativi nel sito internet.

Nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa.

Il Registro e la documentazione relativa alle segnalazioni sono custoditi e conservati a cura dell'**RSI** (o dell'**RSS**) nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali tempo per tempo vigenti.

Ferma restando la responsabilità dell'**RSI** (o dell'**RSS**), avvalendosi degli uffici dallo stesso coordinati, di condurre le attività di investigation e raccogliere elementi oggettivi a conferma della fondatezza della segnalazione, gli eventuali dati personali acquisiti dal soggetto **segnalante** che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati nella segnalazione devono essere trattati in modo lecito, oltre che essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

---

## Art. 10 – Sistema disciplinare

Non verranno intraprese azioni nei confronti del segnalato sulla sola base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che l'**RSI** (o l'**RSS**) abbia verificato i fatti oggetto della segnalazione e accertato il comportamento illecito, avvalendosi degli uffici dallo stesso coordinati.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. In particolare:

- costituiscono casi di violazione delle misure di tutela del segnalante la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante, nonché l'adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- il Personale che effettua la segnalazione non è soggetto ad azione disciplinare in conseguenza della segnalazione stessa, anche nell'ipotesi in cui questa risulti infondata, ad esclusione dell'ipotesi di fatto illecito connotato da dolo (ad esempio calunnia, diffamazione, mala fede evidente, segnalazione dal contenuto artefatto) o da colpa grave (ad esempio utilizzo di modalità denigratorie, manifesta irragionevolezza, abnormità, elevata ed evidente improbabilità delle circostanze esposte, segnalazione dal contenuto apertamente contraddittorio e/o indeterminato).

La valutazione delle eventuali sanzioni applicabili nei confronti del personale dipendente e degli agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, è attribuita rispettivamente alle unità organizzative **TMP e LWF di Credem** che proporranno agli Organi competenti i provvedimenti ritenuti idonei in funzione della gravità delle violazioni commesse coerentemente alla Regolamentazione interna di riferimento e nel rispetto delle disposizioni di legge e, ove applicabili, di contratto collettivo tempo per tempo vigenti e/o delle specifiche clausole contrattuali, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla relativa Società.

Nell'ipotesi in cui sia stato accertato che il segnalante si è reso corresponsabile delle violazioni segnalate, la relativa Società terrà in considerazione il comportamento attivo e collaborativo tenuto dal soggetto

segnalante ai fini della determinazione in maniera graduale e proporzionata dell'eventuale sanzione disciplinare o contrattuale applicabile nel caso di specie.

---

## **Art. 11 Altre modalità di segnalazione (non interne)**

### **Il canale esterno presso ANAC**

Il Dlg.24, 10 Marzo 2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna;
4. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto 3 - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **La divulgazione pubblica**

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

## **Allegato 1 - Elenco Società in perimetro e normativa di riferimento in ambito Whistleblowing**

Il Dlg.24, 10 Marzo 2023, si applica ai soggetti del settore privato che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  - che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati);
- che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e hanno adottato un modello organizzativo, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati e dal settore di appartenenza.

Pertanto, le Società del Gruppo Credem rilevanti ai fini del presente Regolamento sono:

- CredemBanca
- Credem Euromobiliare Private Banking
- Euromobiliare Advisory SIM
- Credemleasing
- Avvera
- Credemvita
- Credemassicurazioni
- Credemfactor
- Credem Private Equity SGR
- Magazzini Generali delle Tagliate
- Credemtel
- Sata
- Blue Eye Solutions
- Euromobiliare Fiduciaria
- Euromobiliare Asset Management SGR